

DELIBERA N. 8 DEL 08/02/2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI BREUIL-CERVINIA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE STORICO 2023.

L'anno 2023 addì 08 del mese di febbraio alle ore 11:30 nella sala della Giunta, presso la Sede comunale, convocato per **CONVOCAZIONE DEL SINDACO**

Sotto la presidenza di MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Sono intervenuti i seguenti Assessori:

MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE	Sindaco	Presente
MAQUIGNAZ NICOLE	Vice Sindaco	Presente
CICCO ELISA MAILA	Assessore	Presente
PASCARELLA RINO	Assessore	Assente
VALLET LUCA	Assessore	Presente
VUILLERMOZ CHANTAL	Assessore	Presente

Totale Presenti: 5

Totale Assenti: 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, REY RENÉ.

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo l'oggetto suindicato, essendo all'ordine del giorno.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
PREDISPOSTA DA: Area Servizi S.C.T.C. (sociale-cultura-turismo-commercio)

Oggetto: CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE ALBERGATORI BREUIL-CERVINIA PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CARNEVALE STORICO 2023

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che, in occasione delle festività di carnevale, l'**Associazione Albergatori Breuil-Cervinia** intende organizzare, in collaborazione con il comitato del carnevale storico di Verrès, il carnevale storico di Breuil-Cervinia incentrato sulla leggenda della Dama Bianca e di Gargantua;

PRESO ATTO che in data 23/01/2023, con nota acquisita al protocollo in data 27/01/2023 al n. 1093 e qui allegata, l'**Associazione Albergatori Breuil-Cervinia**, con sede in Valtournenche Fraz. Breuil Cervinia, C.F. 00540560075, ha presentato una richiesta di contributo straordinario finalizzato al sostegno finanziario dell'iniziativa e a copertura di parte del disavanzo quantificato, in via preliminare, in € 10.000,00;

EVIDENZIATO che:

- la manifestazione in parola è ormai da anni uno degli eventi di spicco del calendario turistico invernale e presenta un carattere di ripetitività tale da poter considerarsi un evento inserito nella programmazione pluriennale di questo Comune;
- l'evento costituisce una grande attrattiva e contribuisce quindi a promuovere turisticamente e culturalmente la località;

RICHIAMATO il vigente regolamento comunale per la "*Concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati, comprese le associazioni*", come modificato, da ultimo, con deliberazione di Giunta comunale n. 120 del 15/12/2021, e, in particolare:

- l'art. 2, lett. a) che definisce il contributo quale "*corresponsione a fondo perduto di somme per attività finalizzate al raggiungimento di scopi riconducibili alle finalità indicate agli artt. 2 e 3 dello Statuto comunale, aventi carattere occasionale o continuativo per le quali il Comune si accolla solo una parte dell'onere complessivo, ritenendole valide sotto il profilo dell'interesse pubblico, sulla base del principio di sussidiarietà orizzontale ex articolo 118 della Costituzione*";
- l'art. 7, comma 1 che testualmente recita: "*I contributi straordinari consistono nell'assegnazione di una somma in denaro che può essere erogata, con lo scopo di favorire il tendenziale pareggio di bilancio del soggetto beneficiario nei seguenti casi:*
 - *a sostegno di iniziative/eventi di interesse pubblico a carattere straordinario dell'ente o associazione richiedente;*
 - *per l'acquisto di beni durevoli, attrezzature, equipaggiamenti e materiale vario per un importo massimo pari al 50% della spesa sostenuta.*

RILEVATO che l'attività in parola rientra nella fattispecie di cui al summenzionato art. 7, in quanto:

- iniziativa di indubbio interesse pubblico, per le motivazioni sopra espresse;
- iniziativa a carattere straordinario poiché accessoria e marginale rispetto all'attività ordinaria del richiedente;

RICHIAMATI, in merito:

- l'art. 6, comma 9, del Decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che vieta alle amministrazioni pubbliche, a decorrere dall'anno 2011, di effettuare spese per sponsorizzazioni;

- il parere della Corte dei Conti - sezione regionale di controllo per la Lombardia – n. 1075/2010 che definisce la sponsorizzazione quale “(...) contratto atipico, a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive, attraverso il quale una parte (sponsee), dietro corrispettivo o concorso nelle spese dell’iniziativa, assume l’obbligo di associare a proprie attività il nome o il segno distintivo dell’altra parte (sponsor)(...)”, pertanto “(...) la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l’immagine (...)” mentre “(...) non si configura invece quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost (...)”;

RITENUTO, nel rispetto dei principi di sussidiarietà tesi al perseguimento degli interessi collettivi sopra enunciati, di aderire alla richiesta dell’**Associazione Albergatori Breuil-Cervinia** mediante l’erogazione di un contributo straordinario utile a “favorire il tendenziale pareggio di bilancio” (cfr. art. 7, comma 1 del regolamento comunale di cui infra), a copertura del disavanzo di gestione ipotizzato, fino all’importo massimo di € 10.000,00;

EVIDENZIATO che al fine della liquidazione del saldo del contributo in epigrafe, entro i limiti massimi qui definiti, il soggetto richiedente dovrà altresì presentare idoneo rendiconto, la documentazione delle spese sostenute e degli eventuali introiti realizzati;

ATTESA la propria competenza all’adozione del presente atto, ai sensi dell’art. 23, comma 4, della L. R. 54/1998 e del vigente Statuto comunale;

VISTI:

- il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali*);
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*);
- la Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie della Valle d’Aosta*) e, particolarmente, l’art. 23 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la Legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (*Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*);
- la Legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta.*) e, in particolare, gli articoli 3 (*Funzioni della direzione politico-amministrativa*) e 4 (*Funzioni della direzione amministrativa*);
- lo Statuto comunale, nel testo vigente, con particolare riferimento all’art. 21 in materia di competenze della Giunta comunale;
- la deliberazione di Consiglio comunale **n. 2 del 28/02/2022**, con la quale si approvavano il bilancio pluriennale di previsione e il D.U.P.S. (documento unico di programmazione semplificato) per il triennio 2022/2024;
- la deliberazione di Giunta comunale **n. 31 del 16/03/2022**, con la quale si assegnavano ai responsabili di servizio le quote di bilancio ai sensi dell’art. 46, comma 5, della L. R. 7/12/1998, n. 54 e dell’art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO che:

- l’art. 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione da parte degli enti locali del bilancio di previsione, riferito ad un orizzonte temporale almeno triennale, e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno,



- d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città. ed Autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- il Decreto del Ministro dell'Interno in data 14/12/2022 ha differito il termine per l'approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023/2025 al 31/03/2023 ed ha contestualmente autorizzato, fino a tale data, l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - come da Circolare del Ministro dell'Interno n. 128 del 30/12/2022 il termine per l'approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023/2025 è stato ulteriormente differito al 30/04/2023 e d è stato contestualmente autorizzato, fino a tale data, l'esercizio provvisorio di bilancio ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
 - il Comune di Valtournenche, nelle more di approvazione del bilancio pluriennale di previsione 2023/2025, uniforma la propria gestione al disposto normativo sopra richiamato;

VISTI:

- il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio competente per materia, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 33, comma 3, dello Statuto comunale;
- il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area contabile in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa, nell'ambito dei principi di gestione del bilancio per l'effettuazione delle spese, ai sensi degli articoli 183 e 184 del T.U. 18 agosto 2000, n 267, dell'art. 49bis, comma 2 della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 e del vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il parere di legittimità espresso dal Segretario comunale, ai sensi dell'art. 49bis, comma 1, della Legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 ed ai sensi dell'art. 9, lettera d), della Legge regionale 19 agosto 1998, n. 4,6 così come sostituito dall'art. 6, comma 1, della L. R. 14/2010;

Ad unanimità di voti favorevoli espressi in forma palese,

DELIBERA

Per le motivazioni di fatto e di diritto sopra esposte, che qui si intendono riportate e trascritte per far parte integrante e sostanziale del presente atto:

DI CONCEDERE a favore dell'**Associazione Albergatori Breuil-Cervinia** con sede in Valtournenche Fraz. Breuil Cervinia, C.F. P.IVA 00540560075 – ai sensi dell'art. 7 del vigente regolamento comunale in materia di contributi e nel rispetto dei principi di sussidiarietà tesi al perseguimento degli interessi collettivi enunciati in premessa – un contributo straordinario fino all'importo massimo di **€ 10.000,00** per l'organizzazione del carnevale storico di Breuil-Cervinia,;

DI DARE ATTO che il presente contributo straordinario è concesso per favorire il tendenziale pareggio di bilancio dell'evento sulla base del bilancio preventivo presentato e comunque entro il limite massimo di € 10.000,00 come sopra definito;

DI DEMANDARE al responsabile di spesa, individuato nel responsabile dell'area servizi SCTC, l'adozione degli atti amministrativi e contabili conseguenti e necessari alla corretta attuazione di quanto qui disposto, come di seguito specificato:

- assunzione di idoneo impegno di spesa a favore dell'**Associazione Albergatori Breuil-Cervinia** per l'importo massimo di **€ 10.000,00** (al lordo delle imposte e delle ritenute di legge), con imputazione al

bilancio pluriennale di previsione 2022-2024, esercizio finanziario 2023, Capitolo 2201/1, Missione 5, Programma 2, PDCF 1.04.04.01.001;

DI AUTORIZZARE:

- l'eventuale liquidazione di uno o più acconti entro la percentuale complessiva del 60% dell'importo massimo qui assegnato, qualora vi siano i necessari presupposti giuridici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 12, del regolamento comunale in materia di contributi, fatto salvo l'obbligo del beneficiario di restituire totalmente o parzialmente l'acconto ricevuto qualora, come stabilito dal citato Regolamento comunale per la concessione dei contributi, in sede di rendiconto delle spese sostenute e delle entrate realizzate risulti un disavanzo effettivo inferiore all'acconto già introitato;
- la liquidazione del saldo finale previa verifica della regolarità della documentazione prevista all'art. 7, commi 7, 8, 9 e 10 del Regolamento comunale in premessa richiamato;

DI DARE ATTO che dell'attribuzione del vantaggio economico di cui in premessa dovrà essere data idonea pubblicità, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. 14/03/2013, n. 33;

DI DARE idonea comunicazione di quanto qui disposto:

- al responsabile di spesa, per opportuna conoscenza e per l'adempimento di quanto di propria competenza;
- al beneficiario del contributo, per opportuna conoscenza.

Approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MAQUIGNAZ JEAN ANTOINE

Il Segretario Comunale
Dott. REY RENÉ